



**STATUTO DELLA  
Associazione Sportiva Dilettantistica  
VALDICHIANA UMBRA**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

## **Premessa**

*Viste le crescenti difficoltà nella formazione degli organici dei propri Settori Giovanili, derivanti dalla sempre più scarsa partecipazione di ragazzi/e provenienti dagli altri Comuni dell'Alto Orvietano nonché dalla costante ingerenza di altre Società limitrofe, la Polisportiva Ficullese e l'U.S.D. Fabro hanno aperto al proprio interno, ormai da qualche anno, una proficua ed intensa discussione al fine di trovare collaborazione con le altre Società calcistiche che operano sul territorio.*

*Sulla base di questi presupposti si è instaurata una larga convergenza di vedute che ha dato vita, per la Stagione Sportiva 2009/2010, ad un "Progetto Sportivo" che ha permesso alle due Società di partecipare al campionato Provinciale Giovanissimi con un'unica Squadra composta da ragazzi delle due realtà calcistiche che hanno avuto così l'opportunità di praticare l'attività nel Campionato di competenza. Tale prerogativa sarebbe stata altrimenti preclusa a causa dell'esiguo numero di tesserati sia dell'U.S.D. Fabro che della Polisportiva Ficullese.*

*L'esperienza è stata positiva ed ha rafforzato le convinzioni espresse in passato dando quindi un impulso nuovo per la creazione di una Società di Settore Giovanile "Pura" che sia la sintesi di un pensiero comune e perciò aperta ad ulteriori aggregazioni delle Società che svolgono la loro attività nel territorio interessato.*

*L'intento delle due Società è quello di lavorare al fine di ottenere quel salto di qualità indispensabile per la crescita del livello formativo dei ragazzi che ne faranno parte, garantendo altresì un deciso miglioramento dei servizi offerti sotto l'aspetto sportivo, educativo e sociale, che sono, secondo i rispettivi Consigli Direttivi, la prerogativa principale delle Associazioni Sportive in genere .*

*Si ritiene, inoltre, che l'attività sportiva, in questo caso il calcio, sia di particolare importanza per la formazione dei ragazzi. Quindi valori come l'amicizia, la lealtà, l'educazione, il rispetto verso i compagni e gli avversari, siano l'essenza del carattere sociale che le Associazioni Sportive rivestono.*

*Pertanto i Consigli Direttivi della Polisportiva Ficullese e della U.S.D. Fabro, rispettivamente in data 14.05.2010 e 19.05.2010 hanno deliberato quanto segue:*

- congiuntamente, di farsi promotori della costituzione di una nuova Associazione Sportiva dedicata esclusivamente all'attività di Settore Giovanile, con il nome di "Valdichiana Umbra".*
- il sodalizio "Valdichiana Umbra" è l'unione dei settori giovanili delle Società U.S.D. Fabro e Polisportiva Ficullese.*
- di dare mandato ad alcuni Consiglieri di formare il Comitato incaricato di redigere il progetto di costituzione di una Società che gestisca, per conto delle società*

*promotrici, il patrimonio giovanile delle stesse, con l'obbiettivo di estendere nel tempo la propria attività a tutti i Comuni del comprensorio.*

*Tale Comitato redige l'Atto Costitutivo e lo Statuto che viene approvato nei rispettivi Consigli e presentato ufficialmente alla Comunità locale, il 18.06.2010, in una assemblea pubblica alla presenza dei giovani calciatori e delle loro famiglie, delle massime autorità Amministrative e Federali locali provinciali e regionali.*

*Il comitato di progetto, prima di sciogliersi, predispone e presenta alle Istituzioni Locali per conto della nascita Valdichiana Umbra un progetto di potenziamento dell'attività motoria nelle scuole dell'Istituto Comprensivo.*

*Qui di seguito lo Statuto della Associazione Calcio Dilettantistica in argomento di cui all'Atto Costitutivo di Associazione Sportiva sottoscritto in data 31.05.2010 a Ficulle (TR) dai Sigg.ri VALENTINA MAGISTRATO, VALTER GIULIVI, GIANFRANCO MARIO MASTRACCHIO, ROBERTO TRIPPELLA, BERNARDINO CIUCHI, ROBERTO TRENTAVIZI e LUCIANO MASCELLONI.*



**STATUTO DELLA  
Associazione Sportiva Dilettantistica  
VALDICHIANA UMBRA**

#### **Art. 1**

E' costituita l'Associazione Calcio Dilettantistica "Valdichiana Umbra". L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione ha sede nel Comune di Fabro (Terni) – Frazione Fabro Scalo.

#### **Art. 2**

L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche esclusivamente del Settore Giovanile, la formazione e la preparazione di squadre, nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..

#### **Art. 3**

I colori sociali sono il rosso ed il blu.

#### **Art. 4**

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

#### **Art.5**

Gli impianti, le attrezzature e i locali utilizzati sono quelli in proprietà, in affitto o in concessione dell'U.S.D. Fabro e della Polisportiva Ficullese, o delle altre Società Sportive comprensoriali che si renderanno disponibili, per tramite di apposite convenzioni nello spirito fondativo e secondo le finalità dell'Associazione.

#### **Art.6**

Gli atleti al termine dell'attività nel settore giovanile avranno come destinazione e saranno trasferiti, previo loro consenso scritto, alle società comprensoriali dipendenti F.I.G.C. insistenti nei Comuni di residenza. I calciatori residenti in Comuni diversi da quelli menzionati, dovranno manifestare, per iscritto, la propria preferenza in relazione ad una delle Società facenti parte del comprensorio.

#### **Art. 7**

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e

da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

#### **Art. 8**

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

#### **Art. 9**

L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

#### **Art. 10**

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

#### **Art. 11**

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 8 lettere a) e b) del presente Statuto.

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 8.

#### **Art.12**

Le categorie dei soci sono le seguenti :

- a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;



- b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

### **Art. 13**

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 20, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

### **Art. 14**

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

### **Art. 15**

Organi dell'Associazione sono :

- a) Assemblea generale dei soci
- b) Il Presidente
- c) Consiglio Direttivo

### **Art. 16**

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione a mezzo lettera A.R., spedita ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

#### **Art. 17**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 24.

#### **Art. 18**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun as-

sociato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

#### **Art. 19**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 17.

#### **Art. 20**

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 10 del presente Statuto;
- b. non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

#### **Art. 21**

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Si compone del Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di altri 5 Consiglieri.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire le medesime cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell'ambito della stessa Federazione.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri.

Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulta assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.



## **Art. 22**

Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.

## **Art. 23**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.

Nomina, per ogni stagione sportiva quali Dirigenti Collaboratori, un adeguato numero di genitori o tutori di calciatori tesserati. Tali Dirigenti saranno necessari a soddisfare le eventuali esigenze di carattere federale di ogni singola squadra. Essi fanno parte a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.


Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

## **Art. 24**

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto al voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.



**Art. 25**

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea.

Il loro lodo sarà inappellabile.

**Art. 26**

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.


-----000000000000000000000000-----


**Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in data 19.06.2010 e sottoscritto, qui di seguito, da tutti i partecipanti.**

  
Valentina MAGISTRATO

  
Valter GIULINI

  
Gianfranco Mario MASTRACCHIO

  
Roberto TRIPPELLA

  
Bernardino CIUCHI

  
Luciano MASCELLONI

  
Roberto TRENTAVIZI

**COPIA CONFORME**  
ALL'ORIGINALE COMPOSTA  
DA N° 52 (52) IN 10  
FOGLI.

Fabro Scalo 19 GIU. 2010.

IL SEGRETARIO  
Gianfranco M. Mastracchio

FABRO SCALO (Terme)  
A.C.D. VALDICHIANA UMBRA

